

CONTRATTO di CONVENZIONE

TRA

KOS CARE S.R.L. - Sede legale Via Durini, 9 - 20122 Milano P.IVA 01148190547 (di seguito "Convenzionato")

e

Nuovo Sindacato Carabinieri con sede in ROMA –CAP 00100 Località Roma C.F. 96437320581 nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Massimiliano Zetti (di seguito denominato "Nuovo Sindacato Carabinieri")

PREMESSO CHE

Il Convenzionato, accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale, offre prestazioni sanitarie ambulatoriali e in regime di degenza in varie branche specialistiche in forma indiretta. Nell'ambito delle prestazioni offerte, oggetto della convenzione ed elencate nel documento allegato, fornisce agli iscritti del Nuovo Sindacato Carabinieri e loro nuclei familiari stretti (coniuge e figli), l'accesso alle prestazioni con tariffe scontate. Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante ed essenziale dello stesso.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.0 Il Convenzionato si impegna nei confronti degli iscritti del Nuovo Sindacato Carabinieri, a erogare le prestazioni specialistiche ambulatoriali con tariffe scontate come indicato nell'allegato 1 della presente convenzione nelle Strutture prescelte (vedere allegato 3).

2.1. Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, gli iscritti del Nuovo Sindacato Carabinieri, identificati mediante la tessera sociale, potranno richiedere le prestazioni sanitarie descritte nell'Allegato 2. e dovranno provvedere direttamente al pagamento della prestazione.

2.2. Le prestazioni di cui al paragrafo precedente saranno fornite alle tariffe in vigore per l'anno in corso con lo sconto previsto di cui all'Allegato 1.

2.3. La presente convenzione non comporta a carico del Convenzionato alcun obbligo od onere di carattere economico nei confronti del Nuovo Sindacato Carabinieri.

2.4. La presente convenzione non comporta che il Nuovo Sindacato Carabinieri o i singoli Soci richiedano la prestazione oggetto del contratto in esclusiva al Convenzionato, ma si impegnano a riservare a quest'ultima l'apertura di un canale preferenziale nella gestione delle richieste da parte dei propri Soci.

2.5. Il Convenzionato si impegna a sollevare e tenere indenne il Nuovo Sindacato Carabinieri da qualunque danno, responsabilità, costo, onere sostenuto, direttamente e/o indirettamente a seguito di richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi compresi, ma non solo da autorità competenti, i Soci del Nuovo Sindacato Carabinieri e i terzi in genere, per violazioni inerenti le prestazioni del Convenzionato verso gli assistiti inviati presso le strutture dal Convenzionato stesso e, a tal proposito, garantisce di avere una propria assicurazione a copertura dei danni arrecati nello svolgimento della propria attività.

2.6. Le Parti concordano che resta esclusa la responsabilità del Nuovo Sindacato Carabinieri e ferma la responsabilità del Convenzionato per le prestazioni da quest'ultimo fornite agli Assistiti presso le loro strutture. Il Nuovo Sindacato Carabinieri non sarà responsabile per perdite, danni, oneri, costi o spese,

incluse quelle legali, derivanti da inadempimento delle obbligazioni a carico del Convenzionato, anche in ipotesi di risarcimento dei danni pretesi da terzi a qualunque titolo.

3 - INADEMPIMENTO

3.1 In caso di inadempimento ciascuna delle parti avrà facoltà ai sensi dell'art 1454 c.c. di fissare all'altra parte, a mezzo di raccomandata a/r un termine non inferiore a quindici giorni entro i quali la parte inadempiente potrà procedere alla esecuzione esatta del Servizio, alla correzione degli errori e /o alle difformità presenti.

3.2 In assenza di esatto adempimento la parte adempiente potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata A/R fermo restando il diritto di risarcimento del danno.

4- RISERVATEZZA

4.1 I documenti, i dati e le informazioni riguardanti il Nuovo Sindacato Carabinieri e gli iscritti di cui il Convenzionato verrà a conoscenza nell'ambito della presente convenzione (indicate di seguito come informazioni riservate) dovranno essere trattate dal Convenzionato con la massima riservatezza e potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della Convenzione.

4.2 Identico impegno alla riservatezza di cui al presente articolo assume il Nuovo Sindacato Carabinieri nei confronti del Convenzionato per i dati e le informazioni commerciali di cui verrà comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

4.3 La circostanza che il Convenzionato dichiari nelle proprie comunicazioni societarie o a terzi (anche di natura promozionale) di collaborare con il Nuovo Sindacato Carabinieri non saranno considerate violazioni dell'obbligo di riservatezza. Analogamente tutte le comunicazioni del Nuovo Sindacato Carabinieri destinate ai Soci o a terzi (anche di natura promozionale) che facciano riferimento a tutti gli aspetti della presente convenzione non saranno considerate violazione dell'obbligo di riservatezza.

4.4. Il Nuovo Sindacato Carabinieri autorizza il Convenzionato - previa autorizzazione su specifica richiesta - ad inserire il proprio nominativo in eventuali materiali divulgativi pubblicati in forma cartacea e/o digitale. Analogamente il Convenzionato autorizza il Nuovo Sindacato Carabinieri ad inserire - nell'ambito delle prestazioni pattuite con il presente contratto e sempre previa autorizzazione su specifica richiesta - il proprio nominativo, segni distintivi, insegna, marchi del Convenzionato stesso in eventuali materiali divulgativi pubblicati in forma cartacea e/o digitale, a fini commerciali e promozionali nel solo periodo di validità del contratto.

5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna parte tratta i dati degli assistiti in autonomia, secondo le proprie finalità e modalità, in particolare:

- Il Nuovo Sindacato Carabinieri tratta i dati degli assistiti ai fini delle procedure connesse alla fruizione delle prestazioni da parte degli assistiti.

- La Struttura Sanitaria tratta i dati degli assistiti ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali. Entrambe le Parti sono titolari autonomi, disgiunti, quindi ciascuna di esse tratta sotto la propria responsabilità i dati in conformità al Reg. EU 679/2016 ed alle vigenti norme nazionali di settore provvedendo, tra gli altri adempimenti, al rilascio dell'informativa ex art. 13 Reg. EU 679/2016 agli assistiti con i relativi incumbenti.

6 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione, entra in vigore dal momento della sottoscrizione ed ha efficacia fino al 31 dicembre del 2020, tacitamente rinnovata per una sola annualità successiva, salva la possibilità per ciascuna delle parti di recedere a mezzo raccomandata A.R. in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata tramite comunicazione scritta.

7. RISPETTO CODICE ETICO D.LGS 231/01

Il Nuovo Sindacato Carabinieri dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti tali da configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri dichiara altresì di aver preso visione del Codice Etico KOS, cui il Convenzionato aderisce nella sua ultima versione approvata e di impegnarsi a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi in esso espressi, per tutta la durata del contratto, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti principi/disposizioni, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata (organismodivigilanza@kosgroup.com).

Il Nuovo Sindacato Carabinieri si impegna a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice Etico (consultabile sul sito internet www.sstefano.it) e di rispettarne i principi ivi contenuti.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per il Convenzionato e della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere la presente convenzione.

L'inosservanza da parte del Nuovo Sindacato Carabinieri di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima il Convenzionato a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte del Nuovo Sindacato Carabinieri delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto del Convenzionato alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti Il Nuovo Sindacato Carabinieri.

8. CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere tra le stesse avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà consensualmente affrontata e definita. In caso di mancata definizione l'accertamento dell'eventuale inadempimento e dei danni conseguenti, sarà demandata ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che si pronuncerà in via rituale e secondo diritto. La parte che ha interesse ad avviare la procedura dovrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A/R l'oggetto della controversia, indicando contestualmente l'arbitro di sua nomina. L'altra parte dovrà comunicare la nomina del proprio arbitro, pure per mezzo di raccomandata A/R, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della precedente comunicazione. Entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, i due arbitri così nominati dovranno designare il terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio. In caso di inattività della parte intimata ovvero dei due arbitri nominati nei termini indicati, su iniziativa della parte che vi ha interesse, provvederà il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, sede dell'arbitrato. Il lodo sarà reso entro 180 giorni dalla costituzione del collegio.

9. CONSISTENZA

Il presente contratto si compone di n. 4 pagine e dei seguenti Allegati:

- Allegato 1: condizioni economiche concordate
- Allegato 2: tariffario con elenco delle prestazioni
- Allegato 3: elenco Strutture convenzionate

* * *

Milano li

01/09/2020

Il presente contratto è stato negoziato clausola per clausola dalle Parti. Per scrupolo di cautela, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 del Codice Civile, le Parti medesime dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 2.- 4.- 5. - 6. - 7. - 8.

KOS Care S.r.l.

Legale Rappresentante

Enrico Brizioli

Nuovo Sindacato Carabinieri

Legale rappresentante o delegato

NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Segretario Nazionale Franco Russo
Responsabile Area Convenzioni



ALLEGATO 1

Prospetto scontistica applicabile

- 5% prestazioni ambulatoriali varie
- 5% visite ambulatoriali
- 5% laboratorio analisi
- 5% costi di degenza
- 5% ricoveri interventi chirurgici a pacchetto
- 5% odontoiatria

ALLEGATO 2

Prospetto tariffario dettagliato prestazioni offerte allegato alla Convenzione.

ALLEGATO 3

Prospetto Strutture convenzionate.

Milano li 01/09/2020

KOS Care S.r.l.
Legale Rappresentante
Enrico Brizioli

Nuovo Sindacato Carabinieri
Legale rappresentante o delegato

NUOVO SINDACATO CARABINIERI
Segretario Nazionale Franco Russo
Responsabile Area Convenzioni

ASSUNTA A PROTOCOLLO N° 1/29-0/2020 CONV.